

PROCEDURA STRAORDINARIA PER I DOCENTI INSERITI NELLA PRIMA FASCIA DELLE GPS (decreto sostegni bis del 25 maggio 2021, n. 73)

Di seguito **una sintesi della bozza** di decreto di quella che dovrebbe essere (la legge non è stata ancora licenziata dal Parlamento e deve essere pubblicata in G.U.) l'attuazione della procedura contenuta nel decreto sostegni bis, per i docenti inseriti nella I fascia delle GPS, che prevede, in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le ordinarie immissioni in ruolo.

Cosa prevede il decreto sostegni bis

Il decreto sostegni bis, **non ancora convertito in legge**, prevede che completate le operazioni di immissioni in ruolo e prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato, e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, si procede alla copertura dei posti comuni e di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia e nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi e per le quali ha prodotto domanda.

Chi accede

A tale procedura potranno accedere i docenti inseriti nella I fascia delle GPS che siano quindi specializzati sui posti di sostegno o abilitati per i posti comuni/classi di concorso.

Attenzione: solo per i docenti sui posti comuni/classi di concorso è necessario che abbiano svolto **su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio**, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali.

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)".

L'indicazione circa il termine di presentazione dell'istanza sarà data successivamente con apposito avviso del ministero.

Mancato invio della domanda di partecipazione accettazione o rinuncia della proposta

- ✓ La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.
- ✓ La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.
- ✓ La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.
- ✓ In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente.
- ✓ L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa e contemporaneamente preclude il conferimento di un incarico di supplenze, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.
- ✓ La mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle supplenze.

Una volta individuati: cosa è previsto

- ✓ la sottoscrizione di un **contratto a tempo determinato** esclusivamente nella provincia e nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella **prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi**;
- ✓ nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova ordinariamente previsto per i docenti neoassunti;
- ✓ una volta valutati positivamente sostengono una prova disciplinare di carattere concorsuale che è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità (che non dà punteggio) valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.

La **prova disciplinare** (che dovrà svolgersi entro il mese di luglio 2022):

- per i docenti di posto comune, consiste in un colloquio di idoneità sui nuclei fondanti delle discipline di insegnamento;
- per i posti di sostegno, sulle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata.

In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente, precedentemente titolare di contratto a tempo determinato, è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, a decorrere dal 1° settembre 2021, o se successiva alla data di inizio dell'anno scolastico, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio.

Eventuale giudizio negativo dell'anno di prova e formazione o della prova disciplinare

- ✓ Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento dell'anno di formazione e prova, il comitato di valutazione esprima un giudizio negativo il docente, per un solo successivo anno, sarà chiamato a ripetere il periodo di prova e conseguentemente non accede alla prova disciplinare.
- ✓ Se, invece, il giudizio negativo è relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di immissione in ruolo: il docente non avendo superato una prova concorsuale non potrà trasformare il proprio contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.